

Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio Servizio scuole non statali

CIRCOLARE 11

Palermo 30/06/2025

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO SCOLASTICO 2025-2026

Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 da parte delle scuole paritarie della Regione Siciliana, si forniscono indicazioni in merito a:

- A) comunicazione regolare funzionamento per l'anno scolastico 2025/2026 (per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado) termine di scadenza **30 settembre 2025**;
- B) richiesta di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria termine di scadenza **31 luglio 2025**;
- C) perfezionamento della richiesta di sdoppiamento di un corso già funzionante in previsione dell'attivazione di un corso completo termine di scadenza 31 luglio 2025;
- D) richiesta di sdoppiamento di classi iniziali, intermedie o finali nella scuola primaria, secondaria di I grado e nei primi quattro anni nella scuola secondaria di II grado - termine di scadenza 31 luglio 2025;
- E) richiesta di attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di Il grado termine di scadenza **31 luglio 2025**;
- F) svolgimento degli esami integrativi/idoneità nella scuola secondaria di secondo grado;
- G) comunicazione della variazione dell'ente gestore, del rappresentante legale e della natura giuridica dell'ente gestore **entro TRENTA giorni dalla variazione**;
- H) comunicazione del trasferimento o della modifica della sede scolastica entro TRENTA giorni precedenti al trasferimento/all'esecuzione dei lavori;

Le presenti disposizioni valgono anche per le scuole non paritarie iscritte all'albo regionale (art. 1 bis, commi 4 e 5 della Legge 3 febbraio 2006, n. 27).

A) REGOLARE FUNZIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

(per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado)

I Gestori delle scuole paritarie dovranno, entro e non oltre il 30 settembre 2025:

- 1. far pervenire, a mezzo PEC al Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio Servizio scuole non statali, i sottoelencati modelli, a conferma della sussistenza delle condizioni di regolare funzionamento ex art. 3, D.M. 29/11/2007 n. 267
 - mod. A scuole dell'infanzia paritarie
 - mod. B scuole primarie paritarie
 - mod. C/1 scuole secondarie
 - mod. C/2 formazione classi (art. 3 comma 2 lett. b DM 267/2007)
 - mod. C/3 docenti in servizio;
- 2. accedere al portale SIDI, area "Scuole Paritarie" → "Rilevazione Funzionamento Scuole Paritarie" → "Compila dichiarazione" e procedere con la compilazione della dichiarazione di regolare funzionamento (comprensiva degli allegati succitati) e del Modello A.

L'inserimento dei dati sul portale SIDI del Ministero dell'istruzione non sostituisce l'invio dei modelli alla Regione Siciliana.

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo

e-mail: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

I Gestori di più scuole, sia persone fisiche, che giuridiche, dovranno procedere con le operazioni, di cui ai punti 1. e 2. distintamente per ciascuna istituzione scolastica e per ogni codice meccanografico.

Tenuto conto che le comunicazioni trasmesse dalle scuole paritarie avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, i Rappresentanti legali dovranno riportare le informazioni corrette, firmando in originale le copie inviate con allegata fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Ai fini della corretta compilazione del modello nella parte relativa all'elenco degli insegnanti si riportano di seguito i CCNL del comparto scuola

- CCNL scuola statale - CCNL FISM
- CCNL Autonomie locali - CCNL ANINSEI
- CCNL AGIDAE -

Alla dichiarazione di regolare funzionamento dovranno, altresì essere allegati:

- l'elenco degli alunni iscritti in ogni classe con i dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- 2) documentazione (eventuali convenzioni con soggetti esterni) relativa all'insegnamento delle scienze motorie e sportive nelle scuole primarie e secondarie, che non hanno la palestra;
- certificato prevenzione incendio o SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola, da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) per le scuole secondarie di secondo grado, estratto del PTOF sottoscritto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che riporti il numero di assenze massime per l'ammissione degli alunni allo scrutinio finale in conformità all'art. 14 del DPR 122 del 2009

B) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.

Entro e non oltre il **31 luglio 2025**, i Gestori delle scuole dell'infanzia potranno chiedere al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università* e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali l'attivazione di nuove sezioni, ai sensi del comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83.

La richiesta (**modello D** – **distinto per ciascun codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, attestante ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- a) che il personale docente, di cui si allega elenco, è fornito del titolo di studio e dell'abilitazione previsti;
- b) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo:
- c) che prevede/non prevede la collaborazione di personale a titolo volontario, di cui si allega elenco, con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, circa l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova sezione:
- 2) copia conforme del parere igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente ASP, che comprenda il locale destinato alla nuova sezione;
- certificato prevenzione incendio o SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- elenco del personale docente, completo dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'abilitazione posseduti;
- 5) elenco degli alunni iscritti alla nuova sezione.

Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo e NON attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e facenti capo allo stesso ente gestore.

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo

C) PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI SDOPPIAMENTO DI UN CORSO GIÀ FUNZIONANTE IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 4.6 "In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi".

Per quanto sopra, le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado, che hanno già trasmesso, nei tempi prescritti, al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, la richiesta di sdoppiamento di nuove classi prime, in previsione dell'attivazione di un corso completo, la perfezioneranno entro il termine perentorio del **31 luglio 2025**, trasmettendo il **Modello D – distinto per ciascun codice meccanografico**, che dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) che il personale docente, di cui si allega elenco, è fornito del titolo di studio e dell'abilitazione previsti;
- b) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- c) che prevede/non prevede la collaborazione di personale a titolo volontario, di cui si allega elenco, con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, circa l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe:
- 2) copia conforme del parere igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente ASP, che comprenda il locale destinato alla nuova classe;
- 3) certificato prevenzione incendio o SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) elenco del personale docente, completo dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'abilitazione posseduti;
- 5) l'elenco degli alunni iscritti in ogni classe con i dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) e con l'indicazione della precedente scolarità.

Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo e NON sdoppiamento di classe, l'istituzione di classi aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e facenti capo allo stesso ente gestore.

D) RICHIESTA DI SDOPPIAMENTO DI CLASSI INIZIALI, INTERMEDIE O FINALI NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E NEI PRIMI QUATTRO ANNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

L'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e, comunque non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati (comma 4.7 del D.M. n. 83/08).

Pertanto, non sarà autorizzato alcuno sdoppiamento nelle scuole, che nei DUE anni scolastici precedenti (2023/2024 - 2024/2025) non hanno attivato una stessa classe.

Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado (per i primi QUATTRO anni) che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si troveranno a dover sdoppiare una classe iniziale o intermedia, presenteranno richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **31 luglio 2025**: NON saranno accolte richieste presentate oltre tale termine.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Le nuove classi, il cui avvio non è consentito in mancanza del provvedimento di autorizzazione, dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola e l'orario scolastico

dovrà necessariamente coincidere con l'orario del corso base (TAR Sicilia sez. Palermo II sentenza n. 02444/2012 reg. prov. coll.).

In mancanza della notifica dell'autorizzazione prima dell'inizio delle attività didattiche l'istanza è da considerarsi rigettata.

La richiesta (**modello D** – **distinto per ciascun codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) la classe che si intende costituire dall'anno scolastico 2025/2026;
- b) i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni;
- c) che il personale docente, di cui si allega elenco, è fornito del titolo di studio e dell'abilitazione previsti;
- d) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- e) che prevede/non prevede la collaborazione di personale a titolo volontario, di cui si allega elenco, con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe (tale perizia va presentata soltanto se all'atto della richiesta di parità non risultava già un'aula idonea);
- 2) copia conforme del parere igienico-sanitario dei locali, rilasciata dalla competente ASP che comprenda il locale destinato alla nuova classe;
- certificato prevenzione incendio o SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) elenco del personale docente, completo dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- 5) l'elenco degli alunni iscritti in ogni classe con i dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) e con l'indicazione della precedente scolarità.

E) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis., della legge 10 marzo 2000, n. 62 "Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento".

ai sensi del D.M. n. 83/08 punto 4.8 "Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti".

Per quanto sopra, i Gestori di scuole secondarie di Il grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitino dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **31 luglio 2025**.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 10 marzo 2000, n. 62, sancisce il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe. Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate, come **impreviste** evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale.

Pertanto, non saranno autorizzate classi collaterali finali:

 nelle scuole, che nei DUE anni scolastici precedenti (2023/2024 - 2024/2025) non hanno attivato una stessa classe;

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo

- nelle scuole, che nei DUE anni scolastici precedenti (2023/2024 2024/2025) hanno chiesto ed ottenuto l'attivazione della classe collaterale finale.
- se la circostanza che motiva lo sdoppiamento è gli esami di idoneità **ovunque sostenuti** in quanto si tratta di eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Non saranno accolte richieste presentate oltre il predetto termine. Scaduto il termine perentorio del **31 luglio 2025**, i Gestori potranno accogliere iscrizioni solo fino alla saturazione delle classi esistenti.

Le classi collaterali dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola e l'orario scolastico deve necessariamente coincidere con l'orario del corso base (TAR Sicilia sez. Palermo II sentenza n. 02444/2012 reg. prov. coll.).

In ogni caso non è consentito l'avvio della classe collaterale, in mancanza del provvedimento di autorizzazione. In mancanza della notifica dell'autorizzazione prima dell'inizio delle attività didattiche l'istanza è da considerarsi rigettata.

La richiesta (modello D per ciascun codice meccanografico) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) la classe che si intende costituire dall'anno scolastico 2025/2026;
- b) i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni;
- c) che il personale docente, di cui si allega elenco, è fornito del titolo di studio e dell'abilitazione previsti;
- d) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- e) che prevede/non prevede la collaborazione di personale a titolo volontario, di cui si allega elenco, con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe (tale perizia va presentata soltanto se all'atto della richiesta di parità non risultava già un'aula idonea);
- copia conforme del parere igienico-sanitario dei locali, rilasciata dalla competente ASP che comprenda il locale destinato alla nuova classe;
- certificato prevenzione incendio o SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- elenco del personale docente, completo dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- elenco degli alunni iscritti sia alla classe ordinaria, che alla nuova classe, completo dei dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) e con l'indicazione della precedente scolarità.

F) SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITÀ NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, novellato dalla legge n. 79 del 05/06/2025 "L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.

Pertanto, non è più possibile svolgere esami d'idoneità, che consentano allo studente la frequenza di una classe corrispondente a più di due anni successivi, rispetto a quella, a cui era già stato ammesso.

Ai sensi del DM n. 5/2021 gli esami integrativi e d'idoneità si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni.

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo

Ne consegue che non potranno svolgere esami di integrativi/idoneità le scuole:

- che hanno avuto revocata la parità scolastica a chiusura dell'anno scolastico 2024/2025
- le scuole che hanno ottenuto la parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Le scuole secondarie di secondo grado dovranno inviare il Modello Q solo all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale competente, **entro e non oltre i QUINDICI giorni precedenti l'avvio della sessione d'esame.**

La comunicazione da produrre sul Modello Q dovrà contenere:

- tabella riepilogativa delle classi, delle aule ad esse assegnate (con l'indicazione dell'indice di affollamento) e del numero degli studenti interni, utile a valutare la consistenza massima di candidati, accoglibile fino a saturazione di ciascuna classe/aula dell'istituto;
- l'elenco dei candidati completo dei dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) e della classe/indirizzo, cui intendono accedere. Si precisa che, tale elenco è da considerarsi perentorio, per cui nessun altro candidato potrà esservi inserito successivamente all'avvenuto inoltro;
- 3) i verbali dei lavori di istruttoria, relativamente, **per ogni candidato**, all'accertamento della precedente scolarità, all'individuazione delle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione, alla conformità ai curricoli ordinamentali delle programmazioni presentate;
- 4) il decreto di nomina della/delle Commissione/i d'esame;
- 5) il calendario (che riporterà l'elenco dei candidati) dettagliato per data, tipologia di prova (SCRITTA GRAFICA SCRITTO/GRAFICA PRATICA ORALE), disciplina ed anno di corso, con l'indicazione delle rispettive fasce orarie di svolgimento;
- 6) copia della comunicazione formale del calendario ai candidati, con l'indicazione della modalità adottata per la pubblicazione.

Le sessioni di esami d'idoneità, che si sono svolte precedentemente alla pubblicazione della presente, sono da considerarsi nulle, nel caso di violazione del succitato articolo di legge.

G) COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ENTE GESTORE, DEL RAPPRESENTANTE LEGALE E DELLA NATURA GIURIDICA DELL'ENTE GESTORE

Nel caso di passaggio di gestione, il gestore ovvero il rappresentante legale è tenuto a comunicare, entro **TRENTA giorni**, al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università* e *del diritto allo studio - Servizio scuole non statali*, le modifiche riguardanti il mutamento:

- del soggetto gestore,
- il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore.
- il trasferimento della sede legale dell'ente gestore,
- la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.

G.1 - VARIAZIONE DELL'ENTE GESTORE

Nel caso di passaggio di gestione dovrà essere inviata entro **TRENTA giorni** dall'avvenuta registrazione dell'atto, presso l'Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione (**modello M**). Nel caso di più scuole dovrà essere compilato un modello per ciascun codice meccanografico.

L'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica compresa la ditta e l'insegna aziendale, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità.

Non è consentita la cessione del decreto di riconoscimento della parità scolastica, pertanto, il passaggio di gestione, anche in caso di affitto di azienda, comporterà la revoca della parità all'ente cedente e la concessione di nuova parità all'ente cessionario.

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo

La variazione dell'ente gestore o la modifica della ragione sociale non determina di per sé la modifica della denominazione della scuola che, eventualmente deve essere distintamente richiesta. A tal fine, si tenga conto delle disposizioni della Circolare ministeriale 12 novembre 1980, n. 313 ed al rispetto dei marchi registrati.

La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) che il sottoscrittore rappresenta legalmente il gestore della scuola;
- b) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), senza produrre certificati rilasciati da Amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183;
- c) (nel caso di imprese) gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) che i bilanci della scuola sono pubblici e, comunque accessibili a chiunque vi abbia un interesse qualificato;
- e) la sede legale dell'ente gestore;
- f) che il gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, precisando a quale titolo (proprietà, locazione, comodato) e la scadenza del possesso;
- g) che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro, che ne accettino il progetto educativo, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe, che essi intendono frequentare e non abbiano età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;
- h) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti disabili o in condizioni di svantaggio.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto, la seguente documentazione:

- atto che determina il passaggio di gestione in copia autenticata, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
- 2) elenco di tutte le scuole, anche se ubicate in altre province, dipendenti dal medesimo gestore;
- 3) documentazione atta ad individuare e ad attestare la natura giuridica del soggetto gestore
 - atto costitutivo e statuto ovvero visura camerale;
 - (nel caso l'ente/associazione sia una O.N.L.U.S. Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale) autodichiarazione di appartenenza a tale categoria, come definita e disciplinata dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (cfr anche Decreto M.E.F. del 18/07/2003 n. 266);
 - *(nel caso la domanda sia presentata da ente ecclesiastico)* nulla osta della competente Autorità ecclesiastica:
 - (nel caso la domanda sia presentata da un ente locale) atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento;
- 4) documentazione relativa al legale rappresentante
 - copia carta d'identità (foto ben riconoscibile);
 - copia del codice fiscale;
 - curriculum personale;
 - (se pubblico dipendente) autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- 5) copia del titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici, datata e sottoscritta dal gestore subentrante. Se trattasi di locali in locazione va allegata la cessione del contratto, con gli estremi di registrazione all'Agenzia delle entrate e la notifica al contraente ceduto (proprietario dei locali):
- 6) copia certificato prevenzione incendi ovvero SCIA **rilasciato al nuovo gestore**, ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- copia certificato igienico sanitario, rilasciato al nuovo gestore dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole sezioni o classi;
- 8) nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna), copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) **inviata dal nuovo gestore** alla competente ASP (Delibera Giunta Regionale n.3710 del 20/11/2007).

G.2 - VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Nel caso di cambio del rappresentante legale dell'ente gestore, dovrà essere inviata entro **TRENTA giorni** apposita comunicazione al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali.* (**modello N**). Nel caso di più scuole dovrà essere compilato un modello per ciascun codice meccanografico.

La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

a) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), senza produrre certificati rilasciati da Amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto, la seguente documentazione:

- 1) documentazione attestante la variazione del legale rappresentante (verbale assemblea soci, consiglio di amministrazione...);
- 2) per gli enti iscritti alla CCIA, visura camerale aggiornata con il nuovo rappresentante legale;
- 3) documentazione relativa al rappresentante legale
 - copia carta d'identità (foto ben riconoscibile);
 - copia del codice fiscale;
 - curriculum personale;
 - se pubblico dipendente autorizzazione, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

G.3 - VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL'ENTE GESTORE

Nel caso di variazione della natura giuridica dell'ente gestore dovrà essere inviata apposita comunicazione al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università* e del diritto allo studio - Servizio scuole dell'infanzia e di istruzione di ogni ordine e grado non statale entro **TRENTA giorni** dall'avvenuta registrazione dell'atto di variazione, presso l'Agenzia delle Entrate.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di rigetto l'atto che determina la modifica della natura giuridica dell'ente gestore in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ovvero, per gli enti iscritti alla CCIA, visura camerale aggiornata con la nuova natura giuridica. Se la variazione della natura giuridica dell'ente comporta la variazione del codice fiscale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo G.1 e non le indicazioni di cui al presente paragrafo, in quanto avviene una variazione dell'ente gestore.

H) COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO O DELLA MODIFICA DELLA SEDE SCOLASTICA

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.6 "Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente".

Per quanto sopra, ogni variazione significativa della situazione dei locali, in cui abbiano sede istituzioni scolastiche paritarie (trasferimento in altra sede, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma, ampliamenti, ecc.) dovrà essere comunicata al *Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali,* utilizzando il **Mod. O** (in caso di più scuole compilare un modello per ciascun codice meccanografico). Le comunicazioni dovranno precedere di almeno **TRENTA giorni** l'esecuzione dei lavori o il trasferimento ad altra sede, a meno che si tratti di situazioni non prevedibili ed urgenti: in questo caso, la comunicazione dovrà comunque essere contestuale all'inizio dei lavori.

Si raccomanda di programmare detti interventi al fine di non interferire con le attività didattiche.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto, la seguente documentazione:

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo

- perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti i requisiti di cui al D.M. 18/12/1975 norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (G.U. 02/02/1976 n. 29, supplemento ordinario) ed, in particolare (si veda lo schema di perizia giurata allegato alla presente circolare)
 - a) caratteristiche dell'edificio;
 - b) l'idoneità della struttura interna e delle attrezzature, con particolare attenzione alle aule ed ai laboratori (per i laboratori di cucine negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera si veda lo schema di perizia giurata allegato alla presente circolare);
 - c) idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui "le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto". Pertanto, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04);
 - d) idoneità edilizia (agibilità ad uso scuola, parere igienico-sanitaria e Certificato prevenzione incendi o SCIA o dichiarazione di esonero);
 - e) conformità impianti;
 - f) eliminazione delle barriere architettoniche;
 - g) sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) qualora dalla perizia di cui sopra non dovessero risultare i locali destinati all'attività di Scienze motorie e sportive dovranno essere documentate le modalità con le quali detto insegnamento verrà impartito, allegando eventuali convenzioni con soggetti esterni;
- certificato prevenzione incendi o SCIA ovvero autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità;
- 4) copia parere igienico-sanitario, rilasciato dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato anche il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole classi;
- 5) titolo di disponibilità dei locali (qualora i locali non siano di proprietà del Gestore richiedente, produrre copia del contratto di locazione regolarmente registrato);
- 6) nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna), copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) inviata alla competente ASP (Delibera Giunta Regionale n. 3710 del 20/11/2007).
- Si precisa, inoltre, che le istituzioni scolastiche dovranno avere un ingresso autonomo rispetto ad ogni altra unità immobiliare, ubicata nello stesso edificio.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Con l'occasione si ritiene utile sottolineare, anche in relazione alle risultanze delle visite ispettive disposte per la verifica della permanenza dei requisiti della parità, che:

- 1. agli atti delle scuole paritarie deve essere conservata la **documentazione completa** relativa ai **locali**: agibilità, abitabilità, igiene e sicurezza, certificato prevenzione incendi, ecc.;
- 2. è richiesta un'attenta applicazione di quanto prescritto dalla legislazione vigente, in merito alla tenuta dei **bilanci** delle scuole paritarie e agli **esami** di idoneità/integrativi e di Stato;
- 3. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si devono dotare di una piattaforma digitale di gestione e conservazione documentale, che preveda, tra le altre funzioni:
 - il protocollo informatico:
 - il registro elettronico (di classe e dei docenti);
 - l'invio, in formato elettronico di tutte le comunicazioni alle famiglie (pagelle, assenze...)
- 4. considerata l'estrema importanza dell'uso delle tecnologie informatiche, anche come mezzo di comunicazione, appare indispensabile che tutte le scuole paritarie dispongano di una **postazione con collegamento ad internet** e di un **indirizzo di posta elettronica certificata** al quale questo Ufficio e i competenti Uffici del MIM possano inoltrare le comunicazioni.
- 5. la ricettività delle classi è disciplinata dal D.M. n. 18/12/1975, in particolare: scuola dell'infanzia spazi per attività a tavolino: 1.80 m quadri/alunno

pag. 9 di 10

mensa: 0,40 m quadri/alunno (v. tabella 5, D.M. 18/12/1975) scuola primaria

spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno

biblioteca: 0,13 m quadri/alunno

palestra: 330 m quadri (per scuole da 10 a 25 classi)

mensa: 0,70 m quadri/alunno (V. Tabella 6 D.M. 18/12/1975)

scuola secondaria I grado spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno

> biblioteca: 0,40 m quadri/alunno palestra: 315 m quadri netti (*)

mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabella 7 D.M. 18/12/1975)

spazi per attività didattiche normali: 1,96 m quadri/alunno scuola secondaria II grado

> biblioteca: 0,40 m quadri/alunno palestra: 630 m quadri netti (*) mensa: 0,60 m quadri/alunno

(V. Tabelle da 8 a 12 del D.M. 18/12/1975)

(*) v. tabelle 6 - 7 - 8 del D.M. 18/12/1975, in quanto la capienza prevista per le palestre varia a seconda del numero di classi e di alunni presenti nell'istituzione scolastica.

Si ritiene opportuno ricordare ai Gestori delle scuole paritarie, di provvedere tempestivamente e con precisione agli adempimenti che saranno indicati dal MIM e da questo Dipartimento in ordine all'anagrafe delle scuole, anche in considerazione che, per la scuola dell'infanzia i dati ivi contenuti costituiscono la base di calcolo per l'assegnazione dei contributi statali e regionali.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

> IL DIRIGENTE GENERALE firmata digitalmente da Vincenzo Cusumano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO firmata digitalmente da Fabio Ballo

Codice fiscale: 80012000826